

IV Commissione Consiliare – allegato n. 2 al verbale del 18/10/2013

ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

(Testo emendato nella riunione del 18/10/2013 e posto a votazione con le modifiche al testo in esame , trascritte in corsivo e grassetto)

Art. 1

Il Registro delle associazioni

E' istituito il Registro comunale delle associazioni che perseguono una o più finalità tra quelle *di seguito elencate e che non hanno scopo di lucro in esecuzione dell'art. 25 dello Statuto Comunale :*

sport, sanità, servizi sociali e promozione sociale, protezione civile, turismo, cultura, ambiente -natura -animali .

Il Registro delle associazioni è unico ed è articolato in ambiti territoriali riguardanti, rispettivamente, l'intero territorio cittadino ed i territori delle frazioni. Tutti gli ambiti sono suddivisi *in sezioni tematiche di cui al precedente comma..*

Ogni associazione può essere iscritta in tutte le sezioni tematiche in cui è suddiviso il Registro di cui al comma 1 e per le quali statutariamente opera.

Il Registro delle associazioni è pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.viterbo.it.

Responsabile della tenuta del Registro è il Settore Affari Generali.

Art. 2

Iscrizione nel Registro

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro di cui al precedente art. 1 le associazioni regolarmente costituite, operanti negli ambiti di cui al comma 1 del precedente articolo e che hanno sede nel territorio comunale.

Possono essere altresì iscritte nel Registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, anche tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto debitamente registrato oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a. l'assenza di scopo di lucro;
- b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Le associazioni inserite nel Registro devono essere in possesso di un conto dedicato per l'eventuale accredito di contributi.

Non sono soggette all'iscrizione nel Registro le associazioni di carattere nazionale e internazionale. L'iscrizione è conditio sine qua non **per la partecipazione ai bandi comunali relativi all'erogazione di contributi.**

Non possono essere iscritte nel Registro le società, gli enti pubblici, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 3

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione nel Registro, indicanti **le sezioni tematiche per le quali** viene richiesta l'iscrizione stessa, nonché l'ambito territoriale di riferimento, cittadino o municipale, sono corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale registrati a termini di legge, dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative, dalla sede dell'associazione e dai dati previsti dall'art. 4. Dette domande, qualora siano volte ad ottenere l'iscrizione nella parte del Registro relativa all'ambito cittadino, sono indirizzate al Sindaco.

Le domande sono esaminate dal competente ufficio per materia, il quale, entro un termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento, sulla base della relazione istruttoria compiuta, provvede all'iscrizione nel Registro, dandone comunicazione al richiedente, ovvero a comunicare al richiedente stesso il diniego di iscrizione, indicandone i motivi.

Le organizzazioni del Terzo Settore che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale presenti sul territorio comunale e che siano iscritte nei Registri istituiti con Legge regionale o nazionale vengono iscritte nel Registro previa richiesta accompagnata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei predetti Registri.

Art. 4

Tenuta e aggiornamento del Registro

Ciascuna sezione del Registro è tenuta dal Settore Affari Generali di cui al precedente art. 1.

Per ogni associazione iscritta al Registro sono riportati e costantemente aggiornati a cura del competente ufficio i seguenti dati: a) denominazione; b) natura giuridica; c) sede legale; d) scopi e attività, espressi in forma sintetica; e) numero dei soci; f) generalità e recapito del legale rappresentante; **g) codice fiscale e partita IVA, se attribuita.**

Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare **nei termini di Legge** eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante e l'eventuale acquisizione o perdita della natura di onlus.

I competenti uffici comunali possono richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, aggiornamenti dei dati relativi alle attività delle associazioni.

Art. 5

Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro è disposta con provvedimento del Sindaco qualora:
 - a. vengano meno le condizioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione;
 - b. associazione attui iniziative in contrasto con la Costituzione, con le leggi e con lo statuto del Comune o che comunque vadano a ledere l'immagine del Comune stesso;
 - c. l'associazione risulti inattiva da almeno due anni;

d. venga richiesta dalla stessa associazione.

2. Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante dal Registro.

Art. 6

Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte al Registro.

Disposizioni finali

Norme abrogate. Rinvio. Norma transitoria. Disposizioni particolari. Entrata in vigore.

Art. 7

Norme abrogate

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'abrogazione di quelle contenute in altri regolamenti già approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale in relazione alle stesse materie contenute nel presente.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 9

Norma transitoria

La documentazione già presentata nel corso del 2013 in risposta ad un precedente avviso informale sarà ritenuta valida ed eventualmente integrata.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
